

La Fiscalità della Separazione

Firenze, 21 Marzo 2016

**Trasferimenti Immobiliari a seguito
della Crisi Familiare**

Giovanni Cerbioni

Legge 6 Marzo 1987 n. 74

ART. 19 *«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono **esenti** dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».*

Corte Costituzionale 11 Giugno 2003 n. 202: *«l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole»*

Ratio: Agevolare la soluzione della crisi coniugale

- Cassazione 22 Maggio 2002 n. 7493: «Causalità necessaria»: trasferimento immobiliare quale condizione essenziale per la definizione del procedimento di separazione o divorzio

Esempi:

- iscrizione di ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione; sì esenzione ex art.19;
- impegno di un coniuge previsto negli accordi di separazione ad acquistare un immobile da un soggetto terzo e poi a trasferirlo al coniuge; esenzione ex art.19 esclusa per l'acquisto dal soggetto terzo;
- impegno di un coniuge previsto negli accordi di separazione a vendere l'immobile ad un soggetto terzo ed a rinunciare al corrispettivo a favore del coniuge; esenzione ex art.19 esclusa;

EVOLUZIONI

- Irrilevanza del regime patrimoniale di separazione o comunione legale; è ormai pacificamente superato l'orientamento per cui il trattamento tributario agevolato veniva escluso per i coniugi in separazione dei beni;
- Forma e competenza
- Causa: no animus donandi, no liberalità; conseguenze in tema di collazione, azione di riduzione e regime circolatorio dell'immobile;
- Irrilevanza della eventuale riconciliazione

LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- Circolare AE n.27/E 21.06.2012

- A. = estensione dell'esenzione anche ai trasferimenti **a favore dei figli** *purchè* l'accordo preveda espressamente il trasferimento al figlio quale elemento indispensabile per la definizione della crisi coniugale;
Orientamento confermato nella Circolare AE n.18/E 29.05.2013
- B. = problema della **decadenza dalla agevolazioni c.d. prima casa** in ipotesi di trasferimento anteriore al quinquennio;
precedenti contrasti giurisprudenziali;
AE esclude decadenza - conforme Cassazione sentenza 23225/2015
- Ipotesi dell'accordo che preveda l'alienazione congiunta dei coniugi a un terzo con rinuncia di un coniuge a favore dell'altro all'incasso della quota parte del prezzo: decadenza per il solo coniuge al quale viene assegnato l'intero prezzo, salvo che riacquisti entro un anno

- **Circolare AE n.2/E 21.02.2014**

= problema della vigenza delle agevolazioni ex art. 19 a seguito dell' art. 10 co. 4 del D.L. 23 del 14.03.2011, convertito in Legge 147/2013

ha riformulato l'art. 1 della Tariffa D.P.R. 131/1986, dispone la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali

La circolare chiarisce che dette agevolazioni continuano ad applicarsi

- **Direzione Provinciale di Firenze dell' Agenzia delle Entrate orientamenti del 23 Febbraio 2016**

= trasferimento eseguito **oltre il termine** previsto nell'accordo; possibile

= accordo di separazione/divorzio pronunciato **all'estero**: no esenzione

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- **Risoluzione AE n.65/E 16.07.2015**

- Art. 6 co. 3 D.L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, equipara l'efficacia dell'accordo perfezionato in negoziazione assistita a quella dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio (ANNOTATI nei Registri dello Stato Civile)

AE estende le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 Legge 74/1987

IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- Articolo 19 L.74/1987
- Corte Costituzionale 176/1992
- Corte Costituzionale 154/1999
- Cass. 16171/2003
- Cass. 11458 / 2005
- Cass.16348 /2013

ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE REVOCATARIA

- Cass.13 maggio 2008 numero 11914 in Dir. Fam. 2008, 1864 “ occorre valutare non semplicemente l'atto che comporta l'effetto traslativo, bensì anche la consistenza degli accordi di divorzio”.